



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Bollettino di Vigilanza

Anno IX n. 1/2021

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori



Publicato il 26 febbraio 2021



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE.....	3
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI.....	5
3. ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI	6

I provvedimenti e le informazioni contenuti nella presente Appendice saranno rimossi decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE¹

ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 1562/21 DEL 5 GENNAIO 2021

Destinatario	U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da UnipolSai Assicurazioni s.p.a., corrispondente dell'assicuratore estero.
Violazione	artt. 125, comma 5-bis e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per n. 1 posizione di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 1563/21 DEL 5 GENNAIO 2021

Destinatario	U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da UnipolSai Assicurazioni s.p.a., corrispondente dell'assicuratore estero.
Violazione	artt. 125, comma 5-bis e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per n.1 posizione di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 4.000,00 (quattromila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 1594/21 DEL 5 GENNAIO 2021

Destinatario	Assicuratrice Val Piave s.p.a., con sede in Belluno.
Violazione	artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 285 attestati di rischio nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2019.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 1605/21 DEL 5 GENNAIO 2021

Destinatario	Itas Mutua, con sede in Trento.
Violazione	artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 7.375 attestati di rischio nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2019.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 13.000,00 (tredicimila/00).

¹ Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle imprese.

ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 5284/21 DELL'11 GENNAIO 2021

Destinatario	Amissima Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 446 attestati di rischio nel periodo dal 1° settembre al 30 settembre 2018.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 20001/21 DEL 29 GENNAIO 2021

Destinatario	Cardif Vita s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005, e artt. 40 e 47, comma 1 e 52, del regolamento ISVAP 5/2006, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti - omessa vigilanza sulla rete di distribuzione BNL che ha operato di fatto per un biennio (giugno 2014-maggio 2016) al di fuori delle istruzioni impartite dall'impresa stessa collocando n. 5.348 contratti afferenti prodotti "multiramo" a contraenti di età superiore a 75 anni inconsapevoli della circostanza che questi prodotti fossero, in ragione delle loro caratteristiche, non adeguati per ragioni di età.
Norma Sanzionatoria	art. 327, comma 4, del d.lgs. 209/2005 (Pluralità di violazioni e misure correttive, cosiddetto illecito seriale), nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00).

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI²

PROVVEDIMENTO PROT. N. 218703/20 DEL 10 NOVEMBRE 2020

Destinatario	Kalb Enrico ((RUI E000642337 - ex E000000781)) - Proc. disc. n. 4368 delibera del Collegio di garanzia n. 3364/I del 17 settembre 2020.
Violazione	artt. 117 e 183 del d.lgs. 209/2005, 47, 54 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 329, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzione	radiazione.

PROVVEDIMENTO PROT. N. 219021/20 DEL 10 NOVEMBRE 2020

Destinatario	Grande Giuseppe (RUI già E000074261) - Proc. disc. n. 4381 delibera del Collegio di garanzia n. 3363/I del 17 settembre 2020.
Violazione	artt. 117 e 183 del d.lgs. 209/2005, 47, 54 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 329, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzione	radiazione.

ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 20003/21 DEL 29 GENNAIO 2021

Destinatario	Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., con sede in Roma.
Violazione	artt. 183 e 120, del d.lgs. 209/2005, e artt. 47 e 52, del regolamento ISVAP 5/2006, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti - collocamento tra giugno 2014 e maggio 2016 di n. 5.348 contratti "multiramo" Cardif Vita s.p.a. non adeguati a causa dell'erroneo mancato aggiornamento dell'algoritmo di gestione del questionario di adeguatezza con il nuovo parametro dell'età, comunicato alla banca da parte di Cardif Vita s.p.a che, nella fase di collocamento dei contratti, avrebbe dovuto rilevare l'incompatibilità del prodotto con il profilo del cliente in relazione all'età del medesimo.
Norma Sanzionatoria	art. 327, comma 4, del d.lgs. 209/2005 (Pluralità di violazioni e misure correttive, cosiddetto illecito seriale), nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00).

² Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle società di intermediazione.

3. ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

Sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, del 26/11/2020 n. 12653 R.G. 08695/2017

Ricorso proposto da Hdi Assicurazioni S.p.A. per l'annullamento dell'ordinanza IVASS n. 53107/17 del 19 giugno 2017 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8695 del 2017, proposto da Hdi Assicurazioni S.p.A. (...*omissis*...);

contro

Ivass (...*omissis*...);

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 53107/17 del 19 giugno 2017 (prot. n. 0120372/17) con cui IVASS ha ingiunto a Hdi il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 30.024,50 (trentamilaventiquattro/50) prevista dall'art. 315, comma 2, del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

(...*omissis*...)

FATTO

(...*omissis*...)

La sanzione è stata irrogata ai sensi dell'art. 315 comma 2 d. lgs. n. 209/05, per la violazione dei termini, previsti dall'art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 209/05, per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato relativa a un sinistro del ramo della responsabilità civile auto.

(...*omissis*...)

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

(...*omissis*...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(...omissis...)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere, Estensore

(...omissis...) Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, del 01/12/2020 n. 12778 R.G. 07682/2011

Ricorso proposto dalla società (...omissis...) per l'annullamento dell'ordinanza IVASS n. 2275/11 del 10 giugno 2011 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7682 del 2011, proposto dalla società (...omissis...);

contro

Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo ...omissis...);

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 2275/11 del 10.06.2011 avente ad oggetto irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa violazione del combinato disposto di cui all'art. 134 del d.lgs 209/2005 e all'art. art. 4 del Regolamento Isvap n. 4/2006;

(...omissis...)

FATTO e DIRITTO

(...omissis...) la società ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 2275/11 del 10 giugno 2011 (prot. n. 14.11.005775) con cui l'ISVAP (oggi IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), le ha ingiunto di pagare la somma di euro 71.269,00 quale sanzione relativa alla contestata violazione del combinato disposto di cui agli artt. 134 del D.lgs. n. 209/2005 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4/2006 in relazione al rilascio di n. 19 errate attestazioni sullo stato del rischio, inviate al contraente e al broker il 17 luglio 2009, concernenti la polizza pluriveicolare stipulata dal contraente (...omissis...) tramite il broker.

(...omissis...)

Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

(...omissis...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 5, 6 e 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere

(...omissis...) Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

